



COMUNE DI GAZZUOLO
(Provincia di Mantova)

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA
URBANA**

Allegato alla Delibera Consiglio Comunale n. 30 del 18.04.2008

COMUNE DI GAZZUOLO - Piazza Garibaldi n° 1 – 46010 Gazzuolo (MN)
☎ 0376/924920 - fax 0376/97381
C.F. – Partita I.V.A. 00387350200
comune@comune.gazzuolo.mn.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA - INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: FINALITA'
- ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3: ORDINANZE SINDACO
- ART.4: ORDINI VERBALI
- ART. 5: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 6: INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACQUE

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 7: SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART. 8: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 9: OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
pag. 1
- ART. 10: LUMINARIE
- ART. 11: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 12: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
- ART. 13: SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI
- ART. 14: INSTALLAZIONE TENDE SOLARI
- ART.15: COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE
- ART. 16: TRASPORTI DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 17: MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 18: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 19: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
- ART.20: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART.21: GUASTI E DANNI pag. 5
- ART.22: AREE VERDI
- ART.23: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART.24: SGOMBERO NEVE
- ART.25: RAMI E SIEPI
- ART.26: PULIZIA FOSSATI
- ART.27: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART.28: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI
- ART.29: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART.30: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI
- ART.31: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART.32: OGGETTI MOBILI
- ART.33: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO

- ART.34: ACCENSIONE DI FUOCHI
 ART.35: TUTELA DELLA QUIETE
 ART.36: FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE
 ABITAZIONI
 ART.37: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
 ART.38: SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
 ART.99: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
 ART.40: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
 ART.41: CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORE
 ART.42: SUONO DELLE CAMPANE
 ART.43: SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE
 pag. 11
 ART.44: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O
 ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI
 ART.45: USO DI MACCHINE DA GIARDINO
 ART.46: DEPOSITI ESTERNI
 ART.47: SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE
 ART.48: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI E VAPORI
 NAUSEANTI O INQUINANTI
 ART.49: TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

TITOLO V: ANIMALI

- ART.50: ANIMALI DI AFFEZIONE
 ART.51: CUSTODIA , TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI
 ART.52: DETENZIONE CANI
 ART.53: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO
 ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO VI: POLIZIA ANNONARIA

- ART 54: ERBORISTERIE
 ART.55: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI
 DI VICINATO
 ART.56: ATTIVITA' MISTE
 ART.57: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
 ART.58: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE
 ART.59: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE – MODALITA' DI
 SVOLGIMENTO
 ART.60: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
 ART.61: ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE
 O ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO
 ART.62: INSEDIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE
 ART.63: OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI
 ART.64: OCCUPAZIONE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'
 ART.65: LUNA PARK, CIRCHI EQUESTRI
 ART.66: DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI
 E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED
 ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITA'
 ART.67: SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI, SCAMBISTI E ARTISTI
 ART.68: SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

- ART.69: DEFINIZIONE DEL VALORE ESIGUO AI FINI DEL
COMMERCIO DI COSE USATE
ART.70: COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
ART.71: PUBBLICITA' DEI PREZZI
ART.72: MATERIALE PORNOGRAFICO
ART.73: MESTIERI GIROVAGHI
ART.74: OBBLIGO DI VENDITA
ART.75: DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
ART.76: SANZIONI EX D.LGS 114/98. SPECIFICAZIONI
ART.77: PHONE CENTER

TITOLO VII : COSE MOBILI RITROVATE

- ART.78: COSE RITROVATE pag. 24

TITOLO VIII: VARIE

- ART.79: COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO E TARGHETTA
DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
ART.80: RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA
ART.81: ACCATTONAGGIO
ART.82: ARTISTI DI STRADA
ART.83: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART.84: BALNEAZIONE
ART.85: INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI
ART.86: CONTRASSEGNI DEL COMUNE
ART.87: INSTALLAZIONE ANTENNE PARABOLICHE PER RICEZIONE SUGLI
EDIFICI
ART.88: PUBBLICITA' SONORA
ART.89: COLLOCAMENTO DEI TAVOLI

TITOLO IX : CORTEI E PROCESSIONI

- ART.90: CORTEI FUNEBRI
ART.91: PROCESSIONI - MANIFESTAZIONI

TITOLO X: SANZIONI

- ART.92: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
ART.93: SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART.94: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART.95: ABROGAZIONI DI NORME
ART.96: REITERAZIONE
ART.97: ENTRATA IN VIGORE
ART.98: RINVIO AD ALTRE NORME
ART.99: NORMA FINALE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche ed aperte al pubblico nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.

Il presente "Regolamento di Polizia Urbana" nel testo degli articoli che seguono sarà indicato semplicemente con il termine Regolamento senza alcuna qualificazione.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana.

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale dagli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla polizia locale eserciteranno le mansioni che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. N. 112/98

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco.

Art. 3 - Ordinanze sindacali

Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Art. 4 - Ordini verbali

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dal personale della Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.

Art. 5 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente Regolamento.

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento, dovranno essere redatte in carta legale, indirizzate al Sindaco.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 - Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 (artt.202, 216, 218, 227), dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del Regolamento Comunale d'Igiene.

Art.7 - Spazi ed aree pubbliche

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito. E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al I° comma, occorre anche il consenso del proprietario.

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art.1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 8 - Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite dal Regolamento di occupazione e spazi pubblici, da leggi che regolano la materia e dall'atto di autorizzazione:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescritte;
- b) porre le segnalazioni e i ripari occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
- c) ripristinare ogni eventuale danno arrecato al suolo occupato, al termine dell'occupazione.

Art. 9 - Occupazioni temporanee di suolo pubblico

Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni di scarico e carico ed inoltre colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono limitarsi al tempo strettamente necessario e non ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o di disagio alcuno.

Art.10 - Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ex art. 19 della L. 241/1990, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi degli artt. 57 TULPS “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza”, approvato con R.D. n.773/1931 e 110 del suo Regolamento d’esecuzione, approvato con R.D. 635/1940.
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell’illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E’ in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un’altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell’Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all’installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI e alla legge 46/90, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. E’ altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) La rimozione degli impianti, di norma, deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.
- 7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.11 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 5 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00.

Art. 12- Atti vietati sul suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;

- b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; e' comunque sempre vietato lanciare cose atte ad imbrattare o molestare le persone;
- c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- f) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornicci, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- j) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- k) arrampicarsi o legarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e beni altrui pubblici o privati;
- l) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà;
- m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori per i rifiuti;
- n) lanciare negli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini, opuscoli, foglietti o simili, salvo che ciò non sia autorizzato dal Comune per motivi di pubblica utilità. Il volantaggio è limitato alle sole cassette postali o alla consegna diretta;
- o) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere in luogo pubblico o in vista al pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere di pericoli o inconvenienti;
- q) introdursi e fermarsi sotto i portici, nei passaggi pedonali o ciclopeditoni, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- r) Tosare, ferrare, strigliare, lavare animali nonché lasciare vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla.

2) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta la sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.

3) La violazione di cui al comma 1, punti f), i), comporta una sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non presso le aree ecologiche individuate nel territorio Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso i centri abitati del territorio comunale di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

E' vietato qualsiasi deposito, anche se temporaneo, di materiale putrescibile e di letame in centro urbano; fuori dal centro abitato, per detti depositi dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento Comunale di Igiene.

Art. 14 - Installazione di tende solari

Per l'installazione di tende solari prospicienti il suolo pubblico è fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale e dal "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pubbliche o di uso pubblico".

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 15 - Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale salvo l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto sia in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario, a loro proprie spese.

Art. 16 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

TITOLO III

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 17 - Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti: a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione comunale; b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2) Il transito per i portici di uso pubblico è consentito esclusivamente ai pedoni e/o con cicli condotti a mano, con eccezione per i mezzi di pulizia, per carrozzine e passeggini destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art.18 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro. A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di

garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici ove è richiesta l'installazione di fossa imhoff ovvero di altro impianto di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo delle fosse e degli impianti stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie se la situazione crea disagio a terzi utenti.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguentemente a situazioni eccezionali e comportante l'occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione ed al pagamento dello stesso.

9) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti fuori da appositi contenitori con sistemi di chiusura, salvo casi eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

10) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la pubblica via o aperta al pubblico verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.

11) Procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante, collocati all'esterno delle abitazioni, procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.

12) la lavatura della biancheria, dei panni e simili fuori dei locali e recinti privati, nonché sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggianti prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico.

13) distendere panni e biancheria, anche su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati, se questi causano impedimenti alla circolazione stradale.

14) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano depositati

15) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi secondo i dettami della raccolta differenziata vigente nel territorio comunale.

16) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 78,00 a €450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

17) Le violazioni di cui ai commi 5), 6), 7), 14) e 15) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

18) Le violazioni di cui al comma 2) comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art. 19 - Operazioni di vuotatura e spurgo di fosse biologiche

- 1) Le operazioni di spurgo di fosse biologiche e Imhoff devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 - Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici o di privati che, per la loro destinazione, natura o funzione sono di libero uso, godimento od utilità collettiva.
- 2) I beni individuati dal comma 1 sono affidati al controllo ed alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con intelligenza ed il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.
- 3) Chiunque assista ad atti in contrasto o minacci all'integrità del patrimonio pubblico è tenuto a segnalarlo agli organi preposti e a fornire tutte le informazioni idonee alla identificazione dei responsabili.
- 4) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere;
- 5) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre volantini, locandine e manifesti o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 21 – Guasti e Danni

- 1) E' vietato danneggiare le condutture e le cassette contenenti unità di controllo o di comando dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del telefono e degli altri servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il funzionamento.
- 2) E' vietato altresì produrre guasti o cercare di manomettere in qualunque modo i suddetti manufatti.
- 3) Salvo quanto previsto dagli artt. 733 e 734 del codice penale è vietato danneggiare gli edifici pubblici o privati e le loro pertinenze.
- 4) E' vietato praticare incisioni o sfregiare l'intonaco.
- 5) E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui monumenti ed altre pubbliche costruzioni o impianti.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino

Art.22 - Aree verdi

- 1) Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) il transito e la sosta di biciclette, ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
 - b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
 - c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
 - d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.
 - e) Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante.
- 2) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 23 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività dei mercati e dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di 3 metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.26, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) , 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art.24 - Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte. E' fatto obbligo durante l'esecuzione di tali lavori adottare ogni possibile cautela, non esclusa la presenza la suolo di persone addette alla vigilanza.

1) I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

2) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. E' vietato gettare la neve sulla pubblica via. Essa deve essere ammassata in modo da recare il minor disturbo possibile alla circolazione pedonale e veicolare. E' vietato ostruire nelle operazioni di sgombero i passaggi pedonali o carrai pubblici e privati.

3) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi genere in locali prospicienti la pubblica via, di provvedere alla rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) , 5), 7), 8) e 9/ comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Rami e siepi

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 - Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Se non avrà provveduto alla pulizia, l'autorità comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni.

Art. 28 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi

- 1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29- Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.
- 2) Nel centro storico è vietato stendere fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime tappeti, panni ed oggetti simili.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €1,00 a €90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV
NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 30 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

- 1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 31 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

Art. 32 - Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio, soggetti alla preventiva concessione a norma della parte I del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente, debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20. Tende parasole e simili sono altresì ammesse su marciapiedi rialzati oppure su percorsi pedonali; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede ovvero del percorso pedonale, diminuito di cm 40, con uno sporto max di cm 120.
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni o su balconi, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 4) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) I proprietari di edifici o le imprese appaltatrici che procedono a riparazioni o demolizioni edili dovranno provvedere a porre in essere accorgimenti tali da evitare la dispersione di polveri e materiale sulla pubblica via e nel vicinato.
- 5) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a €450,00 e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

Art. 34 - Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 52 comma 2 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931, ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a €450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35 - Tutela della quiete

1) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull'inquinamento acustico”).

2) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

3) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2), è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4) Dalle ore 22,00 alle ore 8,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

5) E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

6) Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina vigente in materia.

7) Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ovvero espressa autorizzazione per fasce orarie diverse in caso di manifestazioni occasionali.

8) E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno

9) Le violazioni di cui ai commi 2) , 3), 4), 5), 6), 7) e 8) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

10) La violazione di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da €258,00 a €10.329,00, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della l. n. 447/95.

Art. 36 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

- 1) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.
- 2) E' vietato apporre compressori terminali dei condizionatori di aria a meno di 2 metri dalle aperture di terzi, fatto salvo un limite superiore;
- 3) Per l'installazione e l'utilizzo degli impianti di smaltimento dei prodotti della combustione si rinvia alle disposizioni del Regolamento edilizio vigente.
- 4) E' vietato apporre i terminali di scarico dei prodotti della combustione di apparecchi quali caldaie, scaldabagni e generatori di calore in genere alimentati da qualsiasi combustibile sulle pareti perimetrali esterne dell'edificio, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 412/1993 e s.m.i. ; qualora sia consentita l'installazione di sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione sulle pareti perimetrali esterne questi dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni delle norme UNI-C.I.G. 7129/92 e s.m.i.
- 5) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 37 - Attività produttive ed edilizie rumorose

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, conformemente alla classificazione acustica del territorio comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività che siano fonti di inquinamento acustico tra le ore 22,00 e le ore 06,00.
- 5) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti abitazioni private è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 23,00 alle ore 06,00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse, conformemente al piano di zonizzazione acustica vigente.
- 6) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora prevedano l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità comunale, ai sensi della vigente legislazione in materia.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 6/ comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a €450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
- 8) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10, comma 3 della L. 447/95

Art. 38 – Spettacoli e trattenimenti vari

- 1) Nei locali al chiuso i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici devono assicurare che i locali nei quali si svolge attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00, salvo specifica autorizzazione.
- 2) Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3) Nei locali al chiuso è possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo, con massimo 3 strumenti preamplificati o amplificati e con apparecchi elettroacustici (anche mediante l'impiego di un Disc Jockey) in orario compreso fra le ore 10,00 e le ore 02,00, se in edifici comprendenti private abitazioni fra le ore 10 e le ore 24,00 con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
- 4) Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente capoverso possono effettuarsi dalle ore 9,00 alle ore 23,30, ovvero 24,00 il venerdì e nei giorni prefestivi, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
- 5) In occasione di festival sagre e manifestazioni varie saltuarie, le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o in luoghi aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 6) Gli orari consentiti per spettacoli e trattenimenti saltuari sono i seguenti:
 - dalle ore 9,00 alle ore 23,30, ovvero 24,00 il venerdì e nei giorni prefestivi, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
- 7) Quanto riportato nel presente articolo vale anche per i circoli privati e le associazioni.
- 8) I contenuti del presente articolo sono validi nel rispetto della normativa di cui alla L. 447/95 e relativa normativa regionale vigente in materia di emissioni acustiche e fatto salvo quanto eventualmente previsto in difformità in apposita ordinanza sindacale sugli orari ai sensi della L. R. 30/2006 e nell'apposita disciplina comunale per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
- 9) Le violazioni al presente articolo, non direttamente sanzionate dall'art. 10, comma 2, della legge nr. 287/1991 e successive modifiche ed integrazioni, sono punite con il pagamento di una somma da €75,00 a € 450,00.

Art.39 – Biliardi, biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardi, biliardini, flipper, video-giochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 40 - Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10/15 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1) ha la facoltà di comunicare preventivamente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme alla Polizia Municipale.

3) Sulle aree di cui all'art.1 , comma 2), fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art. 41 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e la cessazione dell'attività..

Art. 42 - Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle ore 22,00 alle ore 7,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Le violazioni di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto alla cessazione dell'attività.

Art. 43 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno e all'esterno dei pubblici locali.

Le violazioni di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto alla cessazione dell'attività.

Art. 44 - Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine"

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione. Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze .

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.

3) E' vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.

- 4) E' vietato l'impiego dei dispositivi antigrandine dalle ore 23,00 alle 6,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.
- 5) E' vietato l'utilizzo dei dispositivi antigrandine dall'1 novembre al 31 marzo o comunque per un periodo superiore a sette mesi l'anno.
- 6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 45 - Uso di macchine da giardino

- 1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Di sabato e nei giorni festivi l dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
- 2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 3) La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Art. 46 - Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, gli stessi devono essere adeguatamente protetti al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 47 - Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
 - i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
 - i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
 - i veicoli in avaria che necessitano di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
 - i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.
- 2) E' vietato il parcheggio degli autocarri durante le ore notturne nelle strade del centro storico.
 - 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 25.00 a €150.00 e l'obbligo di spegnere il motore.

Art.48 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:
 - a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
 - b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori;
- 4) E' vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.
- 5) Le violazioni di cui ai precedenti comma comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

Art.49 - Trattamenti antiparassitari

- 1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
- 2) L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.
- 3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:
 - a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
 - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
 - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
 - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
 - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
 - h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
 - i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento. Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
 - j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
 - k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;

- l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
 - m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
 - n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
 - o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
 - p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
 - q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.
- 4) Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.
- 5) Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q).
- 6) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

TITOLO V ANIMALI

Art 50 - Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 6) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art. 51 - Custodia, tutela e pascolo degli animali

- 1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1);
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - e) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco ad eccezione di quelle organizzate in occasione di manifestazioni autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 69 TULPS;

- 2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
- 4) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
- 5) Con apposita ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati.
- 6) Le violazioni di cui al comma 1) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) La violazione di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

Art.52 - Detenzione di cani

- 1) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali con apposita paletta e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.
- 2) I conduttori di cani devono avere con sé l'apposito raccoglitore delle deiezioni monouso "paletta" e l'involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi.
- 3) E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola, nei giardini, spazi verdi, parchi giochi, piazzole, luoghi pubblici anche non recintati, nei settori destinati a giochi per bambini.
- 4) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.
- 5) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 6) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.
- 7) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà;
- 8) Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, i cani ove ammessi, non possono essere lasciati liberi e devono essere tenuti sotto controllo. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
- 9) I proprietari o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale pubblico;
- 10) E' vietato introdurre cani anche se al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree opportunamente segnalate destinate ai giochi;
- 11) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina dell'ASL di residenza, entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ve vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
- 12) I proprietari di cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali mediante microchips o tatuaggio;

13) Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

Art.53 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione per autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato, entro i limiti stabiliti dal regolamento locale d'igiene. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività nonché ripristino dei luoghi.

TITOLO VI POLIZIA ANNONARIA

Art. 54 – Erboristerie

- 1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla L. 6 gennaio 1931, n. 99 (commi 6 e 7) "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali". Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista, o titolo equivalente, sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
- 2) Ai sensi del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie", è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
- 3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio".
- 4) In caso di violazione dei commi 1) o 2), qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla l. 99/1931.
- 5) In caso di violazione del comma 3) si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. 114/98.

Art. 55 - Vendita con consumo immediato

1) Negli esercizi di vicinato e nei laboratori artigianali abilitati alla vendita ed alla produzione di alimenti, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e non siano presenti le attrezzature a ciò afferenti.

Pertanto è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate monouso;
- b) metter a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori e bevande dopo l'uso.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni secondo la vigente legislazione in materia.

Art. 56 – Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili .
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €75,00 a €450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 57 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche;

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Lombardia,
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti rovenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:
 - a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 46
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto egue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, scuole e luoghi di culto, salvo espressa autorizzazione;
 - c) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.
- 4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa Nazionale e Regionale in materia.

Art.58- Commercio su aree pubbliche – regime della aree

Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti disciplinanti il commercio su aree pubbliche;

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2) E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
- 3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 59 - Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per il commercio su aree pubbliche;

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
- 2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri.
- 5) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 6) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 7) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.
- 8) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa Nazionale e Regionale in materia.
- 9) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €75,00 a €450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 60 - Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.
- 4) Fatto salvo quanto disposto dai regolamenti comunali vigenti in materia, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 - 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 61 - Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie, del codice della strada e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa rilasciata dall'ufficio commercio.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento vigente in materia.
- 3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

- 4) Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
- 5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €75,00 a €450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 62 – Insediamento attività produttive

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.
- 2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €75,00 a €450,00.

Art.63 - Occupazioni per manifestazioni

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture o impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico è tenuto presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione almeno 45 giorni prima, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali con allegata documentazione relativa alle modalità di occupazione, strutture che si intende utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento rifiuti.
- 2) Per strutture precarie si rimanda alla disciplina comunale.
- 3) Apposite certificazioni relative alla conformità degli impianti elettrici devono essere presentate all'Ufficio Protocollo almeno il giorno precedente la manifestazione, qualora ciò non sia possibile entro il primo giorno lavorativo successivo la stessa con data relativa il periodo interessato. Qualora essa non accada verrà interdetto per 3 anni l'uso del suolo pubblico per qualsiasi manifestazione.

Art. 64 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di manutenzione di strutture o impianti sotterranei per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro, deve darne comunicazione all'Ufficio Polizia Locale competente per il territorio nonché quando l'intervento comporti manomissione di suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale
- 2) La comunicazione di cui al comma 1 contiene:
 - precisa indicazione del luogo interessato
 - modalità di esecuzione
 - durata dell'intervento (inizio e fine presunta)
- 3) Durante l'esecuzione di tali interventi qualora si renda necessario sospendere temporaneamente servizi pubblici l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato il lavoro è tenuto a darne comunicazione ai cittadini interessati, fatti salvi i casi di massima urgenza.
- 4) Durante l'esecuzione di tali interventi qualora si renda necessario sospendere temporaneamente e totalmente la circolazione stradale l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è

stato appaltato il lavoro è tenuto a darne comunicazione ai cittadini interessati previo ottenimento della necessaria

ordinanza del competente ufficio di Polizia Locale, fatti salvi i casi imprevisi e imprevedibili per i quali comunque dovrà essere garantita la sicurezza dei veicoli e dei pedoni e si dovranno repentinamente mettere in atto tutte le misure necessarie a segnalare le deviazioni.

5) Comunque vanno osservate le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 65 - Luna Park, circhi equestri

1) I luna park e i circhi equestri, dovranno installarsi, in apposita area attrezzata; qualora non realizzata verrà individuata dall'Amministrazione Comunale.

2) L'assegnazione dei singoli posti delle attrazioni sarà effettuata dal Responsabile del servizio incaricato. L'occupazione di un dato posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante, il posteggio può in qualsiasi momento, per esigenze motivate essere cambiato o revocato dal Responsabile del servizio di Polizia Locale.

3) E' severamente vietato ai titolari di attrazioni luna park di occupare uno spazio superiore a quello assegnato, come pure di spostarsi da un luogo ad altro senza nulla osta del Responsabile del servizio di Polizia Locale.

4) Chiunque con attrazioni di luna park, circhi equestri o altro tipo di attrazione occupi abusivamente il suolo pubblico, occupi uno spazio diverso o superiore a quello assegnato dal Responsabile del servizio di Polizia Locale è soggetto alla sanzione da Euro 75,00 a Euro 450,00. E' inoltre tenuto a smantellare l'attrazione in questione per collocarla nella esatta posizione stabilita dal Responsabile del servizio stesso.

5) In caso d'inosservanza all'ordine di sgombero il titolare della licenza sarà denunciato per la violazione all'Art. 650 del C.P. e non sarà riammesso all'installazione della sua attrezzatura per anni 3.

6) Tutte le attrazioni da luna park e da circo equestre dovranno avere ottenuto la licenza di cui all'Art. 69 T.U.L.P.S.

7) I titolari di attrazioni funzionanti elettronicamente dovranno, prima di mettere in le attrazioni stesse, esibire al servizio di Polizia Locale il certificato di un tecnico abilitato attestante la regolarità dell'impianto di messa a terra.

8) La mancata presentazione del certificato di cui sopra, così come la mancanza della licenza di cui all'Art. 69 T.U.L.P.S., comporta il divieto di mettere in funzione l'impianto stesso e la conseguente emanazione di ordinanza di sospensione dell'attività e la denuncia per la violazione dell'Art. 666 Codice Penale.

9) L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico non esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalle specifiche leggi.

10) Ad occupazione ultimata l'area dovrà essere lasciata nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione stessa.

11) Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 66 - Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

1) I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:

- a) i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono vietati ai minori di anni 14, che non siano accompagnati da un maggiorenne;
 - b) nel rispetto degli orari di apertura dei citati esercizi, nei giorni feriali compresi nel periodo scolastico, è vietato ai minori di anni 16 l'esercizio di qualsiasi gioco e l'uso di qualsiasi apparecchio di cui si è detto, dalle ore 8.00 alle 16.00;
 - c) i predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm), ben visibili e leggibili;
 - d) è altresì vietata l'installazione di apparecchi automatici di cui ai commi 6) e 7) lett. b) dell'art. 110 TULPS negli esercizi non muniti di autorizzazione ex art. 86 o 88 TULPS.
- 2) Si rinvia per le altre disposizioni allo stesso TULPS ed al Regolamento comunale disciplinante le sale giochi.
- 3) Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 17bis e 17ter del TULPS in quanto trattasi di violazione all'art. 9 dello stesso.

Art. 67 - Scambio di cose tra hobbisti e scambisti

- 1) Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, lo scambio di prodotti da parte degli hobbisti, scambisti è autorizzata, purché non si tratti di una vendita.
- 2) Preventivamente all'inizio dell'attività dovrà essere inoltrata apposita comunicazione.
- 3) Il valore simbolico che lo scambista, eventualmente attribuisca alla propria merce, deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.
- 4) La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano il pagamento della sanzione amministrativa pari a €100,00 a €600,00.

Art.68 - Servizi igienici nei locali pubblici

- 1) Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione della clientela i servizi igienici.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €25.00 a €150.00.

Art.69 - Definizione del "valore esiguo" ai fini del commercio di cose usate

- 1) Ai sensi dell'articolo 247 del Regolamento d'esecuzione del TULPS, per valore esiguo si intende un valore massimo di €774,69.

Art. 70 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio

- 1) I commercianti all'ingrosso possono vendere soltanto ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali e ad utilizzatori in grande, intesi come comunità, convitti, cooperative di consumo, consorzi e gruppi di acquisto.
- 2) I commercianti al dettaglio possono vendere soltanto al consumatore finale.
- 3) Nello stesso locale è vietato l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla regione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs 114/98.

Resta salvo il diritto di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso e al dettaglio da parte di coloro che alla data di entrata in vigore del d.lgs. 114/98, erano autorizzati in tal senso (art. 26, comma 2, del citato d.lgs 114/98). Tale diritto si trasferisce al subentrante a qualsiasi titolo.

4) Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni previste dal d.lgs 114/98, l'inosservanza di quanto previsto al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 77,00 a €462.00 e l'obbligo di regolarizzazione dell'attività.

Art. 71 - Pubblicità dei prezzi

1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'art. 14 del d.lgs. 114/98, dal d.lgs 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento.

2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato n. 3467 del 28 maggio 1999).

4) Per i prodotti destinati alla somministrazione all'interno dei pubblici esercizi si rinvia all'art. 18 della l.r. 14/2003. Chi viola dette norme è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 3), del TULPS, con l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del TULPS.

5) Per quanto non previsto dal d.lgs. 114/98 e dal d.lgs. 84/2000, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €77.00 a €462.00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

6) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3) è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del d.lgs 114/98.

Art. 72 - Materiale pornografico

1) Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m 50 da luoghi di culto, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai punti vendita esclusivi di giornali e riviste.

2) E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.

3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2) del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da €77,00 a €462,00.

Art. 73 - Mestieri girovaghi

1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza preventiva comunicazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione

dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.

2) La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e l'immediata sospensione dell'attività.

Art. 74 - Obbligo di vendita (offerta al pubblico)

1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 75 - Distributori di carburante

1) Gli orari di apertura, turnazione, riposo settimanale dei distributori di carburante sono regolati in conformità alla vigente normativa regionale specifica.

2) In base al provvedimento di cui al comma 1) vige l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni di distribuzione carburanti di curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto, dei turni di apertura domenicali e festivi e di chiusura infrasettimanali, i quali devono essere esposti in modo ben visibile all'utenza.

3) I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile e leggibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

4) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €77,00 a €462,00.

Art.76 - Sanzioni ex D.Lgs. n. 114/1998. Specificazioni

1) In caso di inottemperanza delle ordinanze sindacali previste dagli artt. 22, comma 2 e 29, comma 3, del d.lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

2) La sanzione accessoria di cui al comma 2 dell'art. 22 del d.lgs. 114/98, si applica anche alle violazioni sanzionate dal comma 3 del citato art. 22 del d.lgs. 114/98.

Art. 77 - Phone Center

1) Le attività di comunicazione di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 8,00 alle ore 24,00;
- b) non può essere svolta congiuntamente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari;
- c) deve essere presentata al comune apposita comunicazione che indichi gli orari prescelti di apertura e chiusura, compresi nella fascia di cui alla lettera a) e gli estremi dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 259/2003;
- d) devono essere dotati di almeno due servizi igienici

- 2) Le violazioni al disposto del presente articolo, comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di ripristino immediato delle prescrizioni non rispettate.

TITOLO VII COSE MOBILI RITROVATE

Art.78 - Cose ritrovate

- 1) Il presente capo disciplina le funzioni già attribuite all'Amministrazione Comunale in materia di cose mobili ritrovate dal codice civile
- 2) L'Amministrazione Comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale
- 3) Le seguenti disposizioni non si applicano per armi, munizioni, esplosivi, veicoli a motore con targa o altro sistema utile per individuare il proprietario
- 4) Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione Comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze di ritrovamento
- 5) Al ritrovatore è rilasciata ricevuta con indicazione della disciplina vigente per la restituzione
- 6) La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dal giorno della pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione è messa a disposizione del ritrovatore che la può ritirare entro 90 giorni . trascorso tale termine il Comune diventa proprietario della cosa
- 7) Se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti all'individuazione del proprietario l'Amministrazione Comunale avvisa immediatamente lo stesso dell'avvenuto deposito
- 8) L'Amministrazione accerta a quale titolo la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata . In caso di delega essa deve essere in forma scritta
- 9) Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto
- 10) L'Amministrazione non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, ne consente la visione delle stesse fatta eccezione per chiavi ed oggetti privi di valore non registrati
- 11) Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identità e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna
- 12) I documenti ritrovati sono inviati dall'Amministrazione Comunale al soggetto qualora residente in Comune di Gazzuolo oppure agli Uffici di Polizia Locale competenti entro 30 giorni. I documenti relativi i cittadini stranieri sono inviati entro lo stesso termine al Consolato o alle Ambasciate per la loro restituzione
- 13) Tutti gli oggetti ritrovati e depositati devono essere registrati in apposito registro ad esclusione di quelli privi di valore quali chiavi, indumenti, agendine e foto .
Detti oggetti devono essere mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale .
- 14) Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi di igiene trascorse 48 ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la restituzione.

TITOLO VIII VARIE

Art. 79 - Collocazione del numero civico e targhetta dell'amministratore del condominio

- 1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre nell'atrio d'ingresso degli stessi, una targhetta indicante le proprie generalità, indirizzo e recapito telefonico.

- 2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa, relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 3) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 80 - Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui rifiuti Solidi Urbani per la collocazione dei contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale COSAP.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
- 5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.
- 6) Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;
- 7) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00.
- 8) Le violazioni di cui al comma 4) e 6) comportano la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) La violazione al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs 114/98.

Art.81 - Accattonaggio

- 1) E' vietato chiedere l'elemosina e mendicare, in particolare nei pressi dei luoghi di culto ed all'interno dei cimiteri.
- 2) E' altresì vietato raccogliere questue ed elemosine, per qualsiasi motivo, con insistenza, molestia e in modo offensivo.
- 3) E' aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.
- 4) La violazione di cui ai commi 1) e 2), comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.
- 5) La violazione al comma 3) comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

Art. 82 - Artisti di strada

- 1) Per lo svolgimento delle attività degli “artisti di strada” nei casi in cui l’esercizio dell’attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all’uso pubblico si prescrive la presentazione di apposita comunicazione almeno 5 giorni prima all’ufficio Attività Produttive. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell’art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) La mancata comunicazione di cui al comma 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €25.00 a €150.00.

Art.83 - Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
- 2) Con apposita ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree autorizzando anche l’uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l’attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e a questa consegue, l’allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell’ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell’ordinanza predetta.

Art.84- Balneazione

- 1) Salvo nuovi ed appositi provvedimenti vige il divieto di balneazione nel Fiume Oglio, nelle lanche e nei fossati.
- 2) Sono anche interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E’ inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno, sui manufatti idraulici, comprese paratie e simili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l’obbligo di sospendere immediatamente l’attività.

Art. 85 - Ingresso abusivo in strutture comunali

- 1) Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, etc.
- 2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione da €77,00 a €462,00.

Art. 86 - Contrassegni del Comune

- 1) E’ vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi

genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta la sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

Art. 87- Installazione antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1) Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31/07/1997,

Art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzare l'impatto visivo ed ambientale.

2) Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3) Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4) Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

5) Per l'installazione valgono le seguenti norme :

a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;

b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;

c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa – in un condominio nel quale non sia raggiunta la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva – ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;

e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;

f) i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;

g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne – sia condominiali che singole andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato “ interno o verso cortile” dal Regolamento di Condominio.

h) Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;

i) nel caso la soluzione ordinaria nel punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione – redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato – che dimostri l'impossibilità delle Posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;

j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm 50.

k) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;

- l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150) ;
- m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura ;
- n) la distribuzione alle singole unità interne agli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne ;
- o) è vietata – a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche – l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico – artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (d. Lgs. N. 42/2004). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il Nulla-osta dagli Enti preposti ;
- p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5/3/1990 (norme per la sicurezza degli impianti) .
- 6) Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme :
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5, fatto salvo un periodo di moratoria fino al 31/12/2008 in cui non verranno comunque comminate sanzioni ;
- b) i casi di installazione esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei 24 mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti ;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo ;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5/3/1990 nr 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Art. 88 - Pubblicità sonora

- 1) La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. La pubblicità fonica è autorizzata dal Responsabile del servizio incaricato, previo parere del Comando di Polizia Locale.
- 2) In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 e in ogni caso non deve essere effettuata a volume tale da creare disturbo.
- 3) I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti ai sensi dell'Art. 23 del Codice della strada.

Art. 89 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su suolo pubblico

- 1) L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi, pubblici esercizi ed altre attività soltanto a favore dei gestori delle attività stesse, durante le ore in cui si svolge l'attività e comunque non oltre le ore 24,00.
- 2) Lo spazio da concedere individuato con apposita planimetria, deve essere di dimensioni da valutarsi di volta in volta in relazione alla tipologia del luogo con particolare riguardo al decoro pubblico degli ambienti e comunque tale da assicurare il libero passaggio da parte dei pedoni (almeno 1,5 ml).

3) Il titolare dell'autorizzazione deve impegnarsi a tenere pulita l'area occupata, impedire schiamazzi da parte degli avventori e dimostrare di avere adeguato spazio all'interno del negozio per il ritiro del materiale oggetto dell'occupazione effettuata.

4) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IX PROCESSIONI E CORTEI

Art. 90 - Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio della Casa di Riposo o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art.91 - Processioni - Manifestazioni

Le processioni, o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando

TITOLO X SANZIONI

Art.92 - Accertamento delle violazioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 93 - Sanzioni amministrative

1) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.

2) Il Sindaco può adottare, a mezzo del Responsabile del Settore, specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

3) le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti, e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

5) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

6) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

Art. 94 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Chiunque viola le disposizioni degli articoli che non riportano la sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €25,00 a €150,00.

2) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti nelle vigenti Leggi in materia, con arrotondamento all'unità di Euro.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 - Abrogazioni di norme.

1) Il precedente Regolamento Comunale di Polizia Urbana si intende abrogato.

2) Si devono considerare abrogate tutte le norme precedentemente adottate ed in contrasto con il presente Regolamento.

3) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

4) Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del presente regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

Art.96 - Reiterazione

1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 97 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art.98 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa locale, regionale e statale di settore.

Art.99 - Norma finale

Sulle aree ricadenti nel territorio del Parco Oglio Sud e/o poste in fregio a canali di bonifica, oltre alle norme contenute nel presente regolamento, dovranno essere rispettate anche quelle eventualmente emanate dal Consorzio per il Parco Regionale dell'Oglio Sud, dall'A.I.P.O., da Consorzio di Bonifica Dugali e dal Consorzio di Bonifica Navarolo Agro cremonese Mantovano.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione in quei casi le norme di legge attuali e vigenti.